

Credito imposta 1°trimestre 2023 energia elettrica e gas: comunicazione dati dal fornitore entro il 30 maggio 2023

C'è tempo fino al **30 maggio** per richiedere e ricevere dal **fornitore** la comunicazione con i dati che consentono il calcolo semplificato dei tax credit energia e gas relativi al primo trimestre 2023.

La comunicazione può essere richiesta, a determinate condizioni, dalle imprese **non energivore** e **non gasivore**, per le quali è riconosciuto, rispettivamente, un credito d'imposta del 35% (art. 1 comma 3 della L. 197/2022) e un credito d'imposta del 45% (art. 1 comma 5 della L. 197/2022).

L'art. 1 comma 6 della L. 197/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione delle disposizioni previste per i crediti relativi al 2022) ha stabilito che, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 dallo **stesso venditore** da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.

Pertanto, a seguito di **richiesta** dell'impresa che rispetta i requisiti previsti per le agevolazioni riconosciute dall'art. 1 commi 3 e 5 della L. 197/2022 alle non energivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, il venditore che riforniva l'impresa sia nel quarto trimestre dell'anno 2019

che nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023 deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, vale a dire entro il 30 maggio 2023 (come precisato dalla delibera ARERA n. 76/2023), una comunicazione riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'**ammontare** del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (**PEC**) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Fermo restando quanto sopra esposto, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la **dovuta diligenza**, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L'Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero **calcolo semplificato** dell'incremento di costo e dell'ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d'imposta fruibile in capo al beneficiario.

Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato **non pregiudica** la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La **responsabilità** sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a

quella spettante.

Utilizzo entro il 31 dicembre 2023

Si ricorda che i crediti d'imposta in commento relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, **entro il 31 dicembre 2023**.

Possono inoltre essere **ceduti**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati". A tal fine, occorre presentare l'apposita comunicazione entro il **18 dicembre 2023**.

(RP/mf)